



A tutti gli iscritti al Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti del Gruppo RCS MediaGroup S.p.A. - FIPDiR

Informativa relativa al trasferimento collettivo delle posizioni individuali dal FIPDiR a Previp Fondo Pensione.

Con l'accordo sottoscritto il 9 aprile 2024 le Parti firmatarie (la società RCS MediaGroup S.p.A. per sé e per le società facenti parte del Gruppo e per CairoRCS Media S.p.A. e i Dirigenti di RCS MediaGroup S.p.A. e delle società facenti parte del Gruppo e di CairoRCS Media S.p.A., limitatamente ai soli dirigenti confluiti a seguito del conferimento ramo aziendale pubblicitario di RCS MediaGroup S.p.A., rappresentati da ALDAI - Associazione Lombarda Dirigenti delle Aziende Industriali) hanno condiviso la volontà di avvalersi di Previp Fondo Pensione al fine di assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la continuità del progetto previdenziale avviato con il FIPDiR per tutti gli attuali iscritti, siano essi in servizio presso le Società del Gruppo RCS o cessati avendo tuttavia mantenuto la propria posizione nell'ambito del FIPDiR.

Tale previsione trae fondamento e motivazione nella circostanza che, per effetto della delimitazione del perimetro delle Società del Gruppo RCS, il bacino di riferimento del FIPDiR non appare suscettibile di aumentare in termini significativi e tali da determinare un incremento apprezzabile del numero dei Dirigenti destinatari della forma pensionistica e, al contempo, nell'obiettivo di superare l'attuale gestione, svolta unicamente attraverso una polizza assicurativa, consentendo agli aderenti la possibilità di diversificare il proprio patrimonio anche in ulteriori comparti, caratterizzati da differenti modalità di gestione che, ancorché con profili di rischio maggiori, presentino aspettative di rendimento maggiori nel lungo termine.

Peraltro, preme precisare che la polizza attualmente in essere con Generali S.p.A. giungerà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2024 e, a tale proposito, la Compagnia non si è resa disponibile a rinnovarla alle stesse condizioni già in essere proponendo, invece, un regime commissionale ed una modifica dell'impianto contrattuale tale da rendere tale gestione, si ribadisce, unica per tutti i partecipanti al FIPDiR, meno conveniente rispetto al passato.



Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti hanno inteso, come detto, assicurare la continuità del progetto previdenziale complementare avviato con FIPDiR che, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2025, proseguirà senza soluzione di continuità - anche con riferimento, ove dovuta, alla misura e ai termini di versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro - mediante la partecipazione a Previp.

L'Accordo sottoscritto definisce pertanto le modalità per il trasferimento collettivo di tutte le posizioni in essere presso FIPDiR a Previp Fondo Pensione sulla base del percorso che segue:

Dirigenti in servizio o cessati che abbiano mantenuto attiva la posizione presso FIPDiR

entro il 31/10/2024: ogni iscritto potrà scegliere, attraverso la compilazione e la sottoscrizione del Modulo di adesione a Previp come ripartire il proprio investimento previdenziale tra le diverse opzioni di allocazione offerte da Previp e realizzare un piano di accumulo che sia coerente con il proprio profilo di rischio/rendimento e con il proprio orizzonte temporale di permanenza in servizio. Previp dispone, infatti, di quattro comparti sui quali è possibile ripartire la propria posizione previdenziale e i contributi futuri. Uno di questi è di tipo assicurativo, analogo a quello operante in FIPDiR, e tre sono gestiti mediante investimenti finanziari. Per approfondimenti sulle caratteristiche di Previp si rinvia alla Nota Informativa del Fondo reperibile all'indirizzo <https://fondo.previp.eu/wp-content-pfpsecure/uploads/2023/04/Nota-informativa-versione-integrale.pdf>.

I Dirigenti in servizio hanno facoltà di richiedere (come già ad oggi previsto, decorsi almeno due anni dall'adesione al Fondo), in alternativa all'adesione al Previp, il trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica ai sensi e per gli effetti di cui D.lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252. In tal caso, come previsto dall'Accordo di trasferimento collettivo, cesserà l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ferma restando la prosecuzione del versamento del TFR alla forma prescelta nella misura vigente all'atto della richiesta di trasferimento. Successivamente al trasferimento a Previp, sarà comunque possibile esercitare la medesima facoltà trascorsi, a norma di legge, almeno due anni dall'adesione a Previp stesso.



Dirigenti cessati dal servizio che abbiano mantenuto attiva la posizione presso FIPDiR

entro il 20/10/2024: termine per l'esercizio della facoltà di richiedere, in alternativa all'adesione al PREVIP, il riscatto totale ovvero il trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica ai sensi e per gli effetti di cui D.lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252. Si ribadisce che rimane ferma la possibilità di esercitare la facoltà di riscatto, o di trasferimento, della posizione individuale anche in un momento successivo al trasferimento della posizione a Previp.

L'opzione per il mantenimento della posizione non necessita, invece, di alcuna manifestazione di intenti da parte degli iscritti in quanto si intende automaticamente esercitata in assenza dell'esercizio delle ulteriori facoltà previste dalla normativa.

Le posizioni degli iscritti al FIPDiR che non manifestino entro il 31/10/2024 alcuna volontà in merito all'adesione a Previp ovvero, entro il 20/10/2024, in merito all'esercizio del riscatto o del trasferimento, confluiranno tacitamente in Previp, nell'ambito del Comparto Assicurativo, al fine di consentire la corretta liquidazione del FIPDiR. Gli stessi avranno successivamente la facoltà di riallocare diversamente la propria posizione nell'ambito dei Comparti operanti in Previp, nel rispetto della regolamentazione vigente.

Ove si rendesse eventualmente necessario ai fini della corretta e ordinata esecuzione delle previsioni dell'Accordo di trasferimento collettivo, il Consiglio di amministrazione di FIPDiR potrà definire differenti termini per l'esecuzione degli adempimenti, che saranno prontamente comunicati a tutti gli interessati.

Il Consiglio di amministrazione del FIPDiR, anche per supportare la propria struttura operativa nel predisporre tutte le attività previste dalla normativa vigente, dallo Statuto del Fondo e dalle previsioni dell'Accordo di trasferimento collettivo, ha ritenuto necessario prevedere, al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento del trasferimento delle posizioni con "operazioni in corso", di fissare un blocco operativo straordinario per l'esercizio delle facoltà individuali da parte di tutti gli iscritti.

Pertanto, fermi restando i termini sopra indicati, per l'esecuzione delle richieste è necessario che la documentazione completa sia fatta pervenire agli Uffici di FIPDiR entro le seguenti scadenze:

Termine ultimo presentazione richiesta FIPDiR	Tipologia di richiesta
20/10/2024	per le richieste di prestazioni <u>quali anticipazioni, riscatti totali o parziali, prestazioni pensionistiche, trasferimenti e per l'attivazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.). (*)</u>
15/11/2024	per i <u>versamenti volontari (termine entro cui effettuare anche il versamento dell'importo sul conto di FIPDiR);</u>

(*) Ai sensi della normativa vigente, all'atto del trasferimento, le R.I.T.A. in corso al 31 dicembre 2024 saranno "chiuso" ed il richiedente, se lo vorrà, potrà riproporre nel 2025 la domanda a Previp secondo la modulistica prevista dal predetto Fondo. È rimessa alla valutazione dei singoli interessati l'opportunità di fare due domande (la prima a FIPDiR nel 2024 e poi la seconda a Previp nel 2025) ovvero di farne solo una (nel 2025 direttamente a Previp). Coloro che fossero eventualmente interessati a richiedere nel 2024 la R.I.T.A. e contestualmente fossero vicini al compimento del 67° anno di età (in particolare nel primo semestre 2025) è bene che contattino tempestivamente la struttura di FIPDiR.

In considerazione della circostanza che agli Organi sociali di FIPDiR compete l'onere di procedere, all'esito dell'operazione di trasferimento delle posizioni, allo scioglimento del Fondo e a norma dello Statuto del FIPDiR prevede che tale operazione sia deliberata dall'Assemblea straordinaria, si informa che in occasione della prossima convocazione si procederà a sottoporre, nelle modalità previste dallo Statuto, l'adozione delle misure necessarie, ivi compresa l'eventuale nomina di uno o più liquidatori.

Nel precisare che, con anticipo rispetto all'operazione di trasferimento, verranno fornite - ove necessario - informazioni ed istruzioni più dettagliate, si rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

Milano, 22 aprile 2024

FIPDiR Fondo Pensione
Il Presidente

Fabrizio Marino
